



**Bando “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione dell’
ASSEGNO DI STUDIO PER SPESE DI LIBRI DI TESTO, ATTIVITA’
INTEGRATIVE PREVISTE DAI PIANI DELL’OFFERTA FORMATIVA,
TRASPORTI**

Anno scolastico 2011/2012”.
(L. r. n. 28 del 28/12/2007 – art. 12 comma 1 b)

1. Destinatari del bando

Il contributo regionale “Assegno di studio per spese di libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti” (di seguito denominato assegno), è erogabile ad ogni studente residente in Piemonte, frequentante nell’anno scolastico 2011/2012 la scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado nelle Istituzioni scolastiche statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione ed i corsi di formazione professionale organizzati da Agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo (conseguimento qualifica triennale). L’identificazione del nucleo familiare di riferimento e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni (I.S.E.E.)

2. Modalità e procedure per la presentazione della domanda

Possono presentare la domanda :

- Uno dei genitori del figlio studente residente in Piemonte;
- In caso di assenza dei genitori chi esercita la patria potestà sullo studente residente in Piemonte;
- Lo studente maggiorenne, residente in Piemonte

Le domande devono essere presentate con le modalità definite da ogni Comune sede di Istituzione scolastica, entro il termine perentorio del **31 maggio 2012**, al Comune sede dell’Istituzione scolastica autonoma della scuola frequentata dallo studente per il quale si chiede il contributo.

Nel caso in cui il Comune di cui sopra non abbia provveduto ad indicare le modalità di raccolta delle domande, le stesse devono essere trasmesse con raccomandata entro il termine perentorio del **31 maggio 2012**.

Deve essere presentata una domanda per ogni studente per il quale viene richiesto l’assegno utilizzando il Modulo unificato approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 29/02/2012 o qualora il Comune sede dell’autonomia di riferimento abbia individuato forme particolari di raccolta delle domande, modulo conforme a quello unificato.

Per richiedere l’assegno di studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti, il modulo unificato di cui al capoverso precedente ed allegato al presente bando, deve essere compilato in ogni sua parte **nelle pagine 1-2-3 e nella pagina 3 SEZIONE 2 B).**

Ai sensi dell’articolo 12 comma 3 della L.r. n. 28/2007, non è consentita la partecipazione per il medesimo studente al presente bando ed al bando “Assegno di studio per iscrizione e frequenza” di cui alla pagina 3 SEZIONE 2 A) del modulo.

L’Amministrazione ricevente deve accertare l’identità del dichiarante o direttamente o tramite l’acclusione di un documento d’identità dello stesso.

Gli studenti residenti nella Regione Piemonte e frequentanti scuole ubicate sul territorio di altre Regioni devono presentare domanda al Comune di residenza **entro il 31 maggio 2012**, che entro 15 giorni dovrà trasmetterle alla Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, per la relativa istruttoria.

Saranno considerate irricevibili le domande presentate oltre **il 31 maggio 2012**.

3. Modalità di diffusione del bando e del modulo di domanda - Servizi di informazione

Il bando ed il modulo di domanda sono

- diffusi mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- reperibili presso gli Uffici per le relazioni con il pubblico (URP) della Regione Piemonte e dei Comuni sede di Istituzione scolastica autonoma;
- scaricabili dal sito della Regione Piemonte alla pagina
<http://www.regione.piemonte.it/istruz/dirstu/sostenibile.htm>

Informazioni possono essere richieste agli URP della Regione Piemonte e dei Comuni sedi di Istituzione scolastica autonoma e al Call Center Numero Verde gratuito della Regione Piemonte: **800333444**

4. Spese ammissibili

Le **spese ammissibili, documentabili dal richiedente**, che devono essere indicate nel Modulo unificato a **pagina 3 SEZIONE 2B)** - Assegno di studio per trasporto, attività integrative POF, libri di testo, sono le seguenti:

- spese per i libri di testo obbligatori che non dovranno superare il tetto massimo fissato dal Ministero per i libri nuovi ed il 50% del costo ricavato dall'elenco della scuola per i libri usati. In caso di richiedente già beneficiario di contributi previsti dalla Legge n. 448/1998 relativi all'anno scolastico 2011/2012 saranno prese in considerazione soltanto le spese eccedenti quelle già eventualmente finanziate,
- spese per il trasporto che non potranno superare il costo dell'abbonamento studenti per la tratta casa-scuola. In caso di trasporto con proprio mezzo, possibile soltanto se non esistano mezzi di linea idonei, la spesa rimborsabile dovrà essere coerente con gli indicatori ACI per il mezzo utilizzato o con altri criteri di calcolo oggettivi e non potrà comunque superare il costo dell'abbonamento,
- spese per attività integrative previste dal piano dell'offerta formativa (POF): possono rientrare tutte le spese e gli acquisti indispensabili per le attività integrative previste dal POF e ad esse funzionali.

La documentazione, da conservare a cura del richiedente per 5 anni e da presentare al Comune in caso di controllo, deve consistere in:

- per i libri di testo nuovi: scontrini fiscali specifici da cui si desume la spesa effettivamente sostenuta,
- per i libri di testo usati: elenco dei libri di testo fornito e timbrato dalla scuola,
- per le spese di trasporto: copie dei documenti di viaggio nominativi e indicanti la spesa. Possono essere accettati anche biglietti non nominativi se il timbro (data e ora) è coerente con l'entrata e l'uscita delle lezioni. In caso di trasporto con proprio mezzo è necessaria una dichiarazione del Comune che attesta la mancanza del mezzo pubblico idoneo.
- per le spese per attività integrative previste dal POF: ricevute di pagamento attestanti l'avvenuta spesa e/o acquisto, timbrate dalla scuola che certifica che la spesa sostenuta e/o il materiale acquistato è riferito ad attività integrative previste dal POF. In caso di indisponibilità della ricevuta di pagamento sarà ritenuta ammissibile una dichiarazione rilasciata dalla scuola attestante la spesa sostenuta e/o l'acquisto.

Per gli studenti disabili o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES) sono assimilabili ai libri di testo i materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo, da indicare nel modulo – SEZIONE 2B - alla specifica voce.

Non rientrano tra le spese ammissibili i costi sostenuti per i servizi di mensa, convitto, libri opzionali/non curriculari/non obbligatori (es. dizionari, atlanti, libri integrativi....).

Sono escluse altresì le spese sostenute per iscrizione e frequenza in quanto finanziate con apposito bando denominato “Assegno di studio per iscrizione e frequenza”.

Ai sensi dell'articolo 12 comma 3 della L.r. n. 28/2007, non è consentita la partecipazione per il medesimo studente al presente bando ed al bando “Assegno di studio per iscrizione e frequenza” (pagina 3 SEZIONE 2 A)
NEL CASO DI DOMANDE RIFERITE ALLO STESSO STUDENTE E PRESENTATE PER ENTRAMBI GLI ASSEGNI, ENTRAMBE LE DOMANDE SARANNO DICHIARATE NON AMMISSIBILI

5. Condizioni di inammissibilità e di irricevibilità della domanda

La domanda presentata **oltre il termine perentorio del 31 maggio 2012** è irricevibile.

E' inammissibile la domanda:

- compilata non utilizzando l'apposito modulo unificato predisposto dalla Regione Piemonte o modulo conforme;
- non contenente tutti i dati essenziali e gli elementi richiesti;
- presentata per lo stesso studente su entrambi i bandi per gli assegni di studio di cui all'art. 12 comma 1 lettere a) e b) della L.r. n. 28/2007.

I requisiti necessari per l'ammissibilità all'assegno sono i seguenti:

- **frequenza di Istituzione scolastica statale o paritaria** (in possesso del riconoscimento per l'anno scolastico 2011/2012) **o di Agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente per l'assolvimento dell'obbligo formativo (conseguimento qualifica triennale);**
- **residenza dello studente nella Regione Piemonte;**
- **indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, alla data di presentazione della domanda, non superiore a €. 40.000,00;**
- **spese documentabili fra quelle ammissibili secondo quanto specificato al precedente punto 4 del presente bando;**
- **coordinate bancarie – Codice IBAN – per effettuare il pagamento del contributo concesso con bonifico sul conto corrente bancario o postale o sulla carta prepagata del richiedente.**

6. Reddito

La situazione reddituale è determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni (I.S.E.E.).

Per accedere al beneficio, l'indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare, in corso di validità, non deve essere superiore a **€. 40.000,00.**

7. Interruzione degli studi – Variazioni di dati anagrafici

Qualora lo studente, dopo la presentazione della domanda, interrompa il corso di studi, il richiedente deve dare tempestiva comunicazione al Comune a cui è stata presentata la richiesta di assegno della conseguente

modifica delle spese sostenute ed indicate sulla richiesta. L'assegno sarà calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta.

Le eventuali variazioni di indirizzo, di beneficiario e di codice IBAN intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune al quale è stata presentata la stessa.

8 . Determinazione dell'entità dell'assegno

L'importo massimo erogabile dell'assegno di studio per spese di libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti, che non può essere superiore alle spese effettivamente sostenute, riferito ad ogni studente avente diritto, distinto per fasce di reddito ed ordine di scuola, è il seguente:

I.S.E.E.	Contributo massimo erogabile per figlio		
	Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado	Scuola secondaria di 2° grado/Agenzia formativa accreditata
Minore o uguale a €. 10.000,00	260,00	380,00	620,00
Da €. 10.000,01 a €. 26.000,00	245,00	365,00	610,00
Da €. 26.000,01 a €. 29.000,00	183,00	274,00	457,00
Da €. 29.000,01 a €. 40.000,00	122,00	183,00	304,00

Per la determinazione del contributo assegnabile

- se uno o più membri del nucleo anagrafico familiare, **nel primo trimestre 2012** è stato prevalentemente in cassa integrazione oppure ha perso il lavoro e percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria, l'I.S.E.E. dichiarata viene abbattuta del 20%;
- se ha perso il lavoro e non percepisce l'indennità di disoccupazione ordinaria l'I.S.E.E. dichiarata viene abbattuta del 35%.

Il contributo massimo erogabile è elevato dell' 80% nel caso di studenti disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES) certificati dal S.S.N. entro il 31/12/2011, in base alla normativa vigente per i quali sono stati attivati percorsi specifici.

Nel caso di studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, residenti in comuni classificati a media e alta marginalità ai sensi dell'art. 4 della L.r. n. 16/1999, così come modificata dalla L.r. n. 19/2008, il contributo massimo erogabile è elevato del 70% in presenza di una spesa sostenuta per il trasporto.

Analogamente per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, residenti in comuni in situazione di marginalità ai sensi della L.r. n. 16/1999, così come modificata dalla L.r. n. 19/2008, e della L.r. n. 15/2007, qualora la distanza tra il comune di residenza e la sede scolastica/formativa sia pari o superiore a 25 Km, il contributo massimo erogabile è elevato del 30% in presenza di una spesa sostenuta per il trasporto .

L'ammontare dell'assegno erogato, comprese le eventuali maggiorazioni di cui sopra, non potrà comunque superare l'importo delle spese effettivamente sostenute.

In relazione agli oneri amministrativi, l'assegno erogabile per ogni studente non può essere inferiore a euro 25,00.

9- Formulazione della graduatoria

Le domande ammissibili sono inserite in una graduatoria elaborata in ordine crescente in base all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Le domande presentate dai richiedenti che hanno autocertificato una condizione di criticità relativa al posto di lavoro per l'anno 2012 saranno inserite in graduatoria secondo il valore I.S.E.E. dichiarato abbattuto della percentuale del 20 o del 35% con le modalità illustrate al punto 8.

La graduatoria delle domande ammesse a contributo è approvata con Determinazione del Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e pubblicata nel sito della Regione Piemonte.

L'attribuzione degli assegni è effettuata scorrendo **la graduatoria fino all'esaurimento delle risorse economiche stanziate all'uopo con la legge regionale di bilancio.**

10. Erogazione dell'assegno

L'assegno concesso è erogato dalla Regione Piemonte in un'unica soluzione **con bonifico sul conto corrente bancario o postale o sulla carta prepagata del richiedente.**

11. Controlli e accertamenti sulle domande ammesse a contributo

L'Amministrazione regionale anche tramite i Comuni che hanno curato l'istruttoria delle domande, provvede ad effettuare un controllo su un campione di beneficiari dell'assegno, estratto casualmente dall'archivio informatizzato ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

A tal fine può essere richiesta la produzione della documentazione delle spese dichiarate dal beneficiario dell'assegno entro cinque anni dall'assegnazione dello stesso.

Le dichiarazioni mendaci sono perseguite e comportano la segnalazione all'Autorità giudiziaria e la decadenza dal beneficio per l'anno in corso.